

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE  
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”**

*Rettorato, via Duomo, 6 - 13100 Vercelli*  
*Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 94021400026*

**LOTTO 4  
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**CAPITOLATO TECNICO e SCHEMA DI CONTRATTO DI POLIZZA**

## Sommario

Definizioni .....	4
Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale .....	7
1. Prova del contratto .....	7
2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia .....	7
3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società .....	7
4. Variazioni del rischio .....	7
5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali .....	7
6. Clausola di recesso .....	8
7. Recesso in caso di sinistro .....	8
8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave .....	8
9. Oneri fiscali .....	8
10. Foro competente .....	8
11. Rinvio alle norme di legge .....	8
12. Durata del contratto .....	8
13. Efficacia temporale delle garanzie .....	9
14. Elementi per il calcolo del premio .....	9
15. Coassicurazione e delega .....	9
16. Clausola Broker .....	9
17. Produzione di informazioni sui sinistri .....	10
18. Assicurazione presso diversi assicuratori .....	10
19. Tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
20. Regolazione del premio .....	10
21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte .....	11
22. Assicurazione per conto di chi spetta .....	11
23. Obblighi di riservatezza e segretezza .....	11
24. Modifiche dell'assicurazione .....	11
Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RC Patrimoniale .....	12
25. Oggetto dell'assicurazione .....	12
26. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni .....	12
27. Massimali – Franchigia .....	13
28. Assicurazione “claims made” – Retroattività .....	13
29. Garanzia Postuma .....	13
30. Vincolo di solidarietà .....	13
31. Garanzie Aggiuntive .....	13
a. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi .....	13
b. Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale... <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
c. Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008 .....	14
d. Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 .....	14
e. Perdite patrimoniali per le attività di acquisizione in economia .....	14
f. Attività di rappresentanza .....	14
g. Copertura sostituti .....	14
Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri .....	15
32. Obblighi del Contraente in caso di sinistro .....	15
33. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali .....	15
34. Sinistri in serie .....	15
35. Limiti territoriali .....	15
36. Persone non considerate terzi .....	15
37. Copertura a secondo rischio .....	15
Disposizioni finali .....	16
Dichiarazioni .....	16
Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio .....	17
Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti .....	18



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Allegato C – Condizioni aggiionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici.....	19
Allegato D – Condizioni aggiionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali .....	20
Allegato E – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno .....	21
alla Stazione Appaltante .....	21
Allegato F – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno .....	26
alla Stazione Appaltante .....	26

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTIVITA'</b>	Quella svolta dall'Assicurato per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte ivi compresa l'attività svolta dal Comune di Cinisello Balsamo quale Ente Capofila nella CUC (Centrale Unica di Committenza).
<b>BROKER</b>	GBSAPRI S.p.A, (in seguito detta più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione – Università degli Studi del Piemonte Orientale.
<b>DANNI MATERIALI</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>DANNO</b>	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>DIPENDENTE</b>	Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.
<b>MASSIMALE</b>	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro.
<b>PERDITE PATRIMONIALI</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>PERIODO ASSICURATIVO</b>	Durata della copertura ai fini dell'applicazione di limiti, franchigie e scoperti e determinazione del premio. Equivale ad una annualità fatto salvo dove diversamente indicato.



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

<b>PERIODO DI EFFICACIA</b>	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA</b>	La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
<b>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE</b>	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
<b>RESPONSABILITA' CIVILE</b>	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli Artt. 2043 e ss. C.C. e dell'Art. 28 Cost. per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei Dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa assicuratrice.
<b>RICHIESTA DI RISARCIMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>(i) qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;</li><li>(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto</li></ul>



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

illecito specificato;

- (iii) qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
- (iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure
- (v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito:
  - (a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto (ii), (iii) o (iv); oppure
  - (b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detto Assicurato di un mandato di comparizione.

L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzate contro un Assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato.

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento.

#### **ERRORI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO**

Qualsiasi:

- (a) licenziamento senza giusta causa;
  - (b) ingiusta mancata assunzione o promozione;
  - (c) non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
  - (d) violazione delle norme in tema di discriminazione;
  - (e) molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro;
  - (f) diffamazione;
  - (g) sofferenza psicologica inflitta;
- commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un Assicurato nei confronti di un Dipendente della Società.

## Sezione 1 – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

### 1. Prova del contratto

1-La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### 2. Pagamento del premio e decorrenze della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

1-il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

2-se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

3-i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica, variazione ad integrazione del rischio e reintegro automatico, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

4-Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

5-Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m.i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

### 3. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

1-Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con PEC, indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza, analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

2-A tal fine le parti indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- Per il Contraente:
- Per il Broker: [unitmi@pec.gbsapri.it](mailto:unitmi@pec.gbsapri.it)
- Per la Società:

### 4. Variazioni del rischio

1-Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro, ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

2-Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio, deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro **15** (quindici) giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

3-Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche di orientamenti giurisprudenziali.

### 5. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1-Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, 180 (centottanta) giorni prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente stesso il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio previste all'art. 4 (*variazione del rischio*) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione dei



premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati (*di cui all'Allegato A*).

2-Il Contraente, entro **15** (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria – effettuata con ausilio del Broker – e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3-In caso di accordo tra le parti si provvede alla modifica del contratto a partire dalla nuova annualità.

## **6. Clausola di recesso**

1-In caso di mancato accordo, ai sensi del precedente art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2-La facoltà di recesso si esercita entro **30** (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro **30** (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

3-Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare un nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore, per un periodo massimo di **30** (trenta) giorni. Il Contraente, contestualmente, provvede a corrispondere l'eventuale integrazione del premio.

4-Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 17 (*produzione di informazioni sui sinistri*) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

## **7. Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, fatta eccezione per le fattispecie di cui ai precedenti articoli 5 e 6, e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la **Società** o il **Contraente** possono recedere dall'assicurazione con preavviso 90 (novanta) giorni tramite PEC. In tale ipotesi la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

## **8. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del C.C., in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei **90 giorni** successivi al giorno in cui la Società medesima ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui ai precedenti artt. 5 (*revisione dei prezzi e altre clausole contrattuali*) e 6 (*clausola di recesso*) e con decorrenza dal termine di cui al comma 2 del richiamato art. 5, dalla ricezione della suddetta dichiarazione

## **9. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

## **10. Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

## **11. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

## **12. Durata del contratto**

1-Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), mesi 6 (sei) e giorni 0 (zero), a decorrere dalle ore 24 del 30/06/2021 fino alle ore 24 del 31/12/2024 e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita. È previsto il frazionamento annuale con scadenza delle rate al 30/06/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023.

2-Si conviene che la Società si impegna, alla scadenza, a concedere la proroga della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore – per un periodo minimo di **180 (numero) giorni** – al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura di gara. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso anticipato in via provvisoria.



### 13. Efficacia temporale delle garanzie

Si rimanda al successivo art. 51.

### 14. Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati nell'offerta economica formulata; analogamente, il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i medesimi tassi.

### 15. Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici (*delegataria e Coassicuratrici*) risponderanno in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

### 16. Clausola Broker

1-Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

2-che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;

3-di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

4-che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al comma 1 del medesimo articolo;

5-che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;

6-che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 2 comma 3 "pagamento del premio";

7-che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalla Società con la quale verrà stipulato, modificato e/o prorogato il presente contratto, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

8-che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal Broker: il Broker intratterrà per conto del Contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Società, alla quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.

9-che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del D.lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;

10-Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito con regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

11-Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta variazione.

## **17. Produzione di informazioni sui sinistri**

1. Entro **90 (novanta)** giorni dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso **180 (centottanta)** giorni prima della scadenza contrattuale, entro i 30 (trenta) giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'elenco dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

2. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto, tramite files modificabili e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Riferimento preciso al soggetto denunciante;
- Numero del sinistro attribuito dalla Società;
- Numero di polizza;
- Data di accadimento dell'evento;
- Data della denuncia;
- Periodo di riferimento;
- Indicazione dello stato del sinistro, secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) Sinistro agli atti, senza seguito;
  - b) Sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari ad €. \_\_\_\_\_;
  - c) Sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari ad €. \_\_\_\_\_.

3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a cause di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,02% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad €. 350,00.

4. La Società s'impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

5. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata sino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

## **18. Assicurazione presso diversi assicuratori**

1. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze stipulate dallo stesso per i medesimi rischi fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

2. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **19. Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, la notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria

2. Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da Coassicuratori, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.

## **20. Regolazione del premio**

- Articolo non applicabile -

**21. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

<sup>1</sup>-Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma digitale apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

<sup>2</sup>-Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**22. Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

**23. Obblighi di riservatezza e segretezza**

La Società ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30-6-2003 n. 196 di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo.

**24. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Nessuna condizione o accordo tra Contraente/Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

## Sezione 2 – Norme che regolano l'Assicurazione RC Patrimoniale

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano la polizza (Sez.1)  
L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza, le norme del presente articolo, le norme che regolano i sinistri e le norme del Codice Civile sulle polizze di assicurazione, verrà sempre risolta nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### 25. Oggetto dell'assicurazione

1-La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell'esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, ai sensi della vigente normativa.

2-La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più Dipendenti o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti o Amministratori responsabili per colpa grave.

3-La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che la Società è obbligata solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più dipendenti o amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

### 26. Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

1-L'Assicurazione non vale per i sinistri relativi a:

- a) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali dei Dipendenti Tecnici;
  - b) attività svolta dai soggetti definiti in polizza quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 31, lettera f;
  - c) stipula e/o mancata stipula e/o-modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
  - d) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato per dolo di uno o più, soggetti definiti in polizza accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
  - e) inquinamento, di qualsiasi genere, di aria, di acqua e di suolo; danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
  - f) possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi **persona** di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa, comunque ed in ogni caso, la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209/2005;
  - g) responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile;
  - h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio del contratto;
  - i) responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi soggetto definito in polizza per colpa grave e per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
- nonché per i danni:
- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
  - k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione,

usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

## **27. Massimali – Franchigia**

1. L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale stabilito nel successivo Allegato A per ogni assicurato, per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dal Contraente durante lo stesso periodo.
2. In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il massimale cumulativo indicato al successivo Allegato A indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.
3. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti dal successivo art. 29 (Garanzia Postuma).
4. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo sinistro indicata nel successivo Allegato B, salvo quanto indicato ai successivi Allegato E e Allegato F.

## **28. Assicurazione “claims made” – Retroattività**

L'Assicurazione è prestata nella forma “claims made” e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione o – antecedentemente – senza limite temporale, dei quali l'Assicurato abbia avuto formale notizia per la prima volta e ne abbia fatto denuncia alla Società nel periodo di durata del contratto.

## **29. Garanzia Postuma**

- A
1. Nei confronti di uno o più assicurati? che nel corso della durata del contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito in questa polizza.
  2. Il massimale stabilito nel successivo Allegato A è l'obbligazione massima alla quale la Società sarà tenuta, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un periodo di assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
  3. L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'assicurato licenziato per giusta causa.
  4. Qualora risulti che i danni relativi ad un sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più assicurati o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.
- B
5. A parziale deroga di quanto indicato al precedente art. 28, l'Assicurazione vale per i sinistri regolarmente denunciati alla Società entro 5 (cinque) anni dalla scadenza della polizza.

## **30. Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità degli Assicurati. In caso di responsabilità solidale di uno o più Assicurati con altri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

## **31. Garanzie Aggiuntive**

Si considerano richiamate, e quindi operative, le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate.

### **a. Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

L'Assicurazione di cui all'Art. 25 comprende le perdite patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### **b. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro**

L'Assicurazione di cui all'Art. 25 comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi richiesta di risarcimento cagionata da un errore nella gestione dei rapporti di lavoro dell'Assicurato e presentata per la prima volta durante il

periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (qualora applicabile). Esclusivamente con riferimento alla presente estensione, la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società.

**c. Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008**

Se un soggetto, dipendente del Contraente e addetto alle attività di cui al D.Lgs. 81/2008, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico del Contraente dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal soggetto di cui sopra in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i soggetti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008.
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**d. Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dai soggetti indicati in polizza a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, di terzi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'Art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti una perdita patrimoniale, anche ai sensi dell'Art. 2050 C.C. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'Art. 2059 C.C..

**e. Perdite patrimoniali per le attività di acquisizione in economia**

Premesso che taluno degli Assicurati sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

**f. Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 26 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su mandato della Contraente in uno o più organi collegiali.

**g. Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Assicurati, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto



### Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

#### 32. Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- 1-In caso di sinistro quale definito in questa polizza, il Contraente deve farne denuncia per iscritto alla Società per tramite del Broker entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.
- 2.Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", come temporalmente delimitata all'art.28 della presente polizza. L'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'indennizzo.
- 3.Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni e l'assistenza del caso.
- 4.Senza il previo consenso scritto della Società, l'assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

#### 33. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

- 1.Ove ricorrano tutte le condizioni previste all'art.25 e delimitazioni previste dall'art. 26, la Società assume fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con l'assenso dell'Assicurato.
- 2.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese legali vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
- 3-La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
- 4-La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### 34. Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti ad una stessa causa con conseguente danno a più persone, la data in cui ha avuto luogo il primo sinistro, regolarmente denunciato alla Società, sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 32 in quanto applicabili.

#### 35. Limiti territoriali

L'assicurazione copre per i sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

#### 36. Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli nonché qualsiasi altro parente o affine convivente degli amministratori del Contraente nonché le società di cui lo stesso e i soggetti sopra elencati siano amministratori o componenti del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 31, lettera f.

#### 37. Copertura a secondo rischio

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, si applica il disposto dell'Art. 18 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei danni e di spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute. Resta fermo quanto disposto all'Art. 29, lett. A, comma 3.



### Disposizioni finali

Il presente capitolato, dopo la determina di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione digitale delle parti assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

La firma digitale apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

### Dichiarazioni

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 4 Variazione del rischio
- Art. 5 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 6 Clausola di recesso
- Art. 7 Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 10 Foro competente
- Art. 12 Durata del Contratto
- Art. 16 Clausola Broker
- Art. 17 Produzione informazioni sui sinistri
- Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
- Art. 28 Assicurazione "claims made"
- Art. 32 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 37 Copertura a secondo rischio

Data    \_\_/\_\_/\_\_\_\_

La Società

Il Contraente

**Allegato A – Massimali assicurati e calcolo del premio**

Partita	Somme Assicurate
Massimale aggregato annuo complessivo	€ 10.000.000,00
con il limite per sinistro di	€ 5.000.000,00

Sotto-limiti relativi alle Condizioni Aggiuntive – RC Professionale per le attività tecniche:

Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera	€ 1.000.000,00
Danni alle opere	€ 1.000.000,00
Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori	€ 1.000.000,00

**FUNZIONI ASSICURATE**

Categoria	Importo retribuzioni	Tasso lordo pro-mille
Amministratori e Dipendenti	€ 33.000.000,00	

Data    \_\_/\_\_/\_\_

Il Contraente

La Società

**Allegato B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

Per le garanzie di cui alle relative condizioni di polizza, l'indennizzo verrà corrisposto integralmente al terzo danneggiato. Le eventuali franchigie dovute dalla Contraente saranno oggetto di separata richiesta di rimborso da parte della Società nei confronti della Contraente stessa.

Franchigia	€ 5.000,00 per sinistro
------------	-------------------------

Data    \_\_/\_\_/\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_

La Società

\_\_\_\_\_

**Allegato C – Condizioni aggiionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici**

Per i Dipendenti Tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'art. 26 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiionali e/o modifiche:

**Definizione di Dipendente Tecnico**

1-Qualsiasi soggetto, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Contraente, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento o le attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

**Clausola aggiionale**

2-La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei propri Dipendenti Tecnici.

**Condizioni aggiionali**

3-L'Assicurazione si intende operante anche per i sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti;
- c) responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
- d) attività di Responsabile del Procedimento;
- e) responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

4-Ove necessario, la Società si impegna, dietro pagamento del relativo premio aggiionale richiesto, a rilasciare certificati distinti per ogni attività soggetta a normative specifiche per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 (quarantotto) mesi) e con massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

**Esclusione aggiionale**

5-La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o di attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

Data     \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Contraente

La Società

**Allegato D – Condizioni aggiionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla  
Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Legali**

Per i Dipendenti Legali, come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiionali e/o modifiche:

**Definizione di Dipendente Legale**

<sup>1</sup>Qualsiasi soggetto, abilitato ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Contraente

**Clausola aggiionale**

<sup>2</sup>La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge, commessi dai Dipendenti Legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

Data     \_\_/\_\_/\_\_

Il Contraente

La Società

**Allegato E – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Interno  
alla Stazione Appaltante**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

<b>Assicurato</b>	La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Certificato</b>	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danno Materiale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Luogo di esecuzione delle Opere</b>	Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.
<b>Massimale</b>	L'importo massimo dell'Indennizzo a cui è tenuta la Società.
<b>Opera</b>	L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
<b>Perdita Patrimoniale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>Polizza</b>	Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
<b>Progettista</b>	Il dipendente della Stazione Appaltante di cui all'art. 24 D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell'Opera.
<b>Scheda Tecnica</b>	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Stazione Appaltante</b>	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Dichiarazioni**

1-L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a. l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;
- b. l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

- 1-L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
- 2-1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.
- 3-Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
- 4-Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato

**Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

**Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

- 1-L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione del progetto.
- 2-In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

**Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

**Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



#### **Art. 10 - Calcolo dei Premi**

1-Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 (dodici) mesi: 0,6‰ (zero/6 pro-mille)
- Lavori con durata fino a 24 (ventiquattro) mesi: 1,1‰ (uno/1 pro-mille)
- Lavori con durata fino a 36 (trentasei) mesi: 1,6‰ (uno/6 pro-mille)
- Lavori con durata fino a 48 (quarantotto) mesi: 2,4‰ (due/4 pro-mille)

2-Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta) al lordo delle imposte.

3-Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni) il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

#### **Art. 11 - Gestione del contratto**

1-Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla GBSAPRI S.p.A. il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla stipula ed alla gestione del presente certificato per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

2-In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a. che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b. di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad inoltrare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c. che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d. che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di incasso. Il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "pagamento del premio";
- f. che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalla Società con la quale verrà stipulato, modificato e/o prorogato il presente contratto, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal Broker: il Broker intratterrà per conto del Contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Società, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- h. che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della polizza che lo stesso ha in corso a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del periodo contrattuale;

2-Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 1-La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura-la notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2-Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE  
DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

**Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche-di soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

**Art. 14 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

- 1-L'Assicurazione copre le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.
- 2-L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma in ogni caso non oltre i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dai soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.
- 3.Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che la Società s'impegna a concedere alle medesime condizioni.
- 4-Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile a soggetti di cui debba rispondere, al momento della stipula del Certificato.

**Art. 15 - Massimale e Franchigia**

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica, comunque non superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'Opera progettata. Il Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per l'intero periodo di validità del Certificato. A parziale deroga di quanto indicato al precedente art. 27 alla Sezione 2, alla presente garanzia non si applica la franchigia contrattuale di cui all'Allegato B.

**Art. 16 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

**Art. 17 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

- 1-La Società non risponde per i Sinistri relativi a:
  - a) Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da

- violazione delle specifiche norme in materia, dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia, dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
  - c) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di proprietà del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro parente ed affine convivente dei soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, anche nel caso in cui gli stessi siano amministratori, legali rappresentanti e/o soci a responsabilità illimitata;
  - d) Fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale che possano causare morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a di beni materiali;
  - e) Errori od omissioni imputabili a soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
  - f) Fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
  - g) Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento e danni ambientali in generale;
  - h) Presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
  - i) Sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

#### **Art. 18 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

1-La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

2-Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento?

3-Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese legal vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

4-La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Data     \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Il Contraente

La Società

**Allegato F – Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno  
alla Stazione Appaltante**

**DEFINIZIONI**

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

<b>Assicurato</b>	La persona fisica indicata in ciascuna Scheda Tecnica.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Certificato</b>	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danno Materiale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, per ogni Sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
<b>Luogo di esecuzione delle Opere</b>	Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna Scheda Tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'Assicurazione.
<b>Massimale</b>	L'importo massimo dell'Indennizzo a cui è tenuta la Società.
<b>Opera</b>	L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna Scheda Tecnica.
<b>Perdita Patrimoniale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
<b>Polizza</b>	Il documento che attesta l'esistenza dell'Assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione.
<b>Scheda Tecnica</b>	Il documento, allegato a ciascun Certificato emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera progettata.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Stazione Appaltante</b>	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore di cui all'Art. 3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
<b>Verificatore</b>	Il soggetto di cui all'Art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

**Art. 1 - Dichiarazioni**

- 1.L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica.
- 2.L'attività di verifica descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.
- 3.In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

**Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 3 - Pagamento del Premio**

- 1.L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
- 2.A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'Assicurazione.
- 3.Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).
- 4.Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel Certificato.

**Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

**Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

- 1.L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di approvazione del progetto.
- 2.In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

**Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

**Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 8 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 10 - Calcolo dei Premi**



1-Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle Opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna Opera:

- Lavori con durata fino a 12 (dodici) mesi: 0,4‰ (zero/4 pro-mille)
- Lavori con durata fino a 24 (ventiquattro) mesi: 0,7‰ (zero/7 pro-mille)
- Lavori con durata fino a 36 (trentasei) mesi: 0,9‰ (zero/9 pro-mille)
- Lavori con durata fino a 48 (quarantotto) mesi: 1,3‰ (uno/3 pro-mille)

2-Il Premio per ciascun Certificato non sarà in ogni caso inferiore ad Euro 350,00 (trecentocinquanta), al lordo delle imposte.

3-Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

#### **Art. 11 - Gestione del contratto**

1-Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono alla GBSAPRI S.p.A. il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla stipula ed alla gestione del presente certificato per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

2-In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- a. che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- b. di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad inoltrare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- c. che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- d. che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo a quello di incasso. Il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- e. che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 3 "pagamento del premio";
- f. che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con la Società, verrà remunerata dalla Società con la quale verrà stipulato, modificato e/o prorogato il presente contratto, secondo gli accordi tra la Contraente ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- g. che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal Broker: il Broker intratterrà per conto del Contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Società, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- h. che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della polizza che lo stesso ha in corso a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del periodo contrattuale;

2-Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del Broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

1-La Società ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. 136/2010 e s.m.i., e si impegnano a comunicare al Contraente ed alla Prefettura-la notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2-Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL  
VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

**Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni dei soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di verifica, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

**Art. 15 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**

1. L'Assicurazione copre le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

2. L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ma in ogni caso non oltre i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dai soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 (dodici) mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che la Società s'impegna a concedere alle medesime condizioni.

4. Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto imputabile a soggetti di cui debba rispondere, al momento della stipula del Certificato.

**Art. 16 - Massimale e Franchigia**

1. La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:

- non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00 (cinquemilioniduecentoventicinquemila);
- non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

2. Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) fino al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00 (due milione cinquecentomila).

3. Il Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per l'intero periodo di validità del Certificato.

4. A parziale deroga di quanto indicato al precedente art. 27 alla Sezione 2, alla presente garanzia non si applica la franchigia contrattuale di cui all'Allegato B.

**Art. 17 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

**Art. 18 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

1. La Società non risponderà per i Sinistri relativi a:

- a. Opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente

riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

- b. Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia, dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c. Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di proprietà del coniuge, dei genitori, dei figli, nonché di qualsiasi altro parente ed affine convivente dei soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere, anche nel caso in cui gli stessi siano amministratori, legali rappresentanti e/o soci a responsabilità illimitata;
- d. Fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale che possano causare morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a di beni materiali;
- e. Errori od omissioni imputabili a soggetti di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f. Fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- g. Inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento e danni ambientali in generale;
- h. Presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i. Sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

#### **Art. 19 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

1-La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

2-Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento.

3-Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese legali vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

4-La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

\

Data     \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_

La Società

\_\_\_\_\_